



DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese

Nota di Aggiornamento

3 dicembre 2021



Sommario

1. Premessa	2
2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19	3
3. Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19	3
4. Il <i>green pass</i> rafforzato o <i>Super green pass</i>	4
5. Regime generale del <i>Super green pass</i> per le zone gialle e arancioni	4
6. Regime speciale del <i>Super green pass</i> per le zone bianche	6
7. Tabella n. 1	8
8. Tabella n. 2	15

1. Premessa

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021 n. 282, il [DL n. 172/2021](#), recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”.

In particolare, il DL, **in vigore dal 27 novembre 2021**:

1. include, a far data **dal 15 dicembre 2021**, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale anti COVID-19 primario (c.d. dose *booster*) nell'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto dal DL n. 44/2021 per alcune categorie di lavoratori: esercenti professioni sanitarie (art. 4), operatori di interesse sanitario, lavoratori di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-*bis*). Quanto all'operatività dell'obbligo per tali lavoratori, il DL elimina il riferimento al 31 dicembre 2021; si ritiene che la relativa scadenza sarà in futuro determinata con provvedimenti legislativi;
2. estende, a far data **dal 15 dicembre 2021**, l'obbligo vaccinale di cui sopra a ulteriori categorie di lavoratori, quali, tra l'altro, il personale della scuola e quello che svolge a qualsiasi titolo (a esclusione dei titolari di contratti esterni) la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-*ter* del D.Lgs n. 502/1992 (strutture che erogano prestazioni: in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, pertanto, l'eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
3. **modifica**, a decorrere **dal 15 dicembre 2021**, la **durata delle certificazioni verdi COVID-19**, c.d. *green pass*;
4. **estende**, a decorrere **dal 6 dicembre 2021**, i **servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il *green pass***;
5. prevede che, **dal 29 novembre 2021**, in **zona gialla e arancione**, l'accesso a determinati servizi e attività e gli spostamenti limitati siano riservati esclusivamente ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. ***green pass rafforzato o Super green pass***;
6. prevede che, **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022**, anche **in zona bianca**, l'accesso ad alcuni servizi e attività sia riservato esclusivamente ai possessori di ***green pass rafforzato***.

Di seguito, una analisi delle principali novità di interesse per le imprese sui punti da 3 a 6.

2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19

L'art. 3 del DL modifica la durata delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021.

In particolare, a decorrere **dal 15 dicembre 2021**, la durata:

- del *green pass* attestante l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 - ex art. 9, co. 2, lett. a) del DL n. 52/2021 - viene **ridotta da 12 a 9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione (art. 9, co. 3 del DL n. 52/2021);
- del *green pass* attestante l'avvenuta guarigione da COVID-19 *post* vaccinazione (cioè dopo la somministrazione della prima dose o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) - ex art. 9, co. 2, lett. c-bis) del DL n. 52/2021 - viene **ridotta da 12 a 9 mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione (art. 9, co. 4-bis del DL n. 52/2021).

Si tratta di una novità rilevante, anche ai fini della operatività della nuova norma sulla consegna volontaria del *green pass* al datore di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies, co. 5 terzo periodo del DL n. 52/2021, che prevede l'esonero del lavoratore dai controlli previsti dalla procedura aziendale per tutta la validità della certificazione consegnata.

Si segnala al riguardo che, il DL non è intervenuto sulla durata della validità del *green pass* attestante l'avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 9, co. 2, lett. b) del DL n. 52/2021), che **continua a essere di 6 mesi** e che cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 (art. 9, co. 4 del DL n. 52/2021).

3. Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

L'art. 4 del DL estende, a decorrere **dal 6 dicembre 2021**, i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinazione, vaccinazione *post* guarigione, guarigione e tampone). Il riferimento è, in particolare, a:

- gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati (art. 9-bis, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 52/2021);
- gli spazi adibiti a spogliatoi e docce di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere (art. 9-bis, co. 1, lett. d) del DL n. 52/2021);
- tutte le navi e tutti i traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, compresi quelli impiegati per i collegamenti marittimi sullo Stretto di Messina e per e da l'arcipelago delle Isole Tremiti (art. 9-quater, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021);
- i treni interregionali (art. 9-quater, co. 1, lett. c) del DL n. 52/2021);
- i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (art. 9-quater, co. 1, lett. e-ter) del DL n. 52/2021). In questo caso, il controllo del possesso del *green pass* da parte dell'utente può essere svolto secondo modalità a campione.

L'obbligo di *green pass*, come esteso alle attività e ai servizi su indicati, **non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni** (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale a tale categoria¹) e a quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (artt. 9-*bis*, co. 3 e art. 9-*quater*, co. 2 del DL n. 52/2021).

Infine, si segnala che, fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo sul c.d. *green pass* rafforzato o *Super green pass*, l'obbligo di certificazione verde COVID-19 vale sia in zona bianca (art. 9-*bis*, co. 1 del DL n. 52/2021), sia nelle zone gialle, arancioni e rosse laddove i servizi e le attività accessibili per i possessori di *green pass* siano consentiti e secondo le condizioni previste per le singole zone (art. 9-*bis*, co. 2 del DL n. 52/2021).

4. Il *green pass* rafforzato o *Super green pass*

In considerazione della recrudescenza del *virus*, sia in termini di circolazione, che di varianti, e della situazione ambientale che caratterizza l'imminente periodo natalizio, il DL n. 172/2021 ha introdotto una nuova disciplina, che riserva lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi limitati o sospesi nelle zone gialle e arancioni ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. *green pass* rafforzato o *Super green pass* (**e non anche l'effettuazione di un tampone**). Chi possiede un *green pass* rilasciato semplicemente a seguito di tampone, quindi, non potrà accedere a quelle attività e servizi.

Sul tema, si distinguono **due regimi**:

- uno **generale** relativo alle zone gialle e arancioni, applicabile a decorrere **dal 29 novembre 2021** (art. 5);
- uno **speciale e transitorio**, relativo alle zone bianche per il periodo che va **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022** (art. 6).

5. Regime generale del *Super green pass* per le zone gialle e arancioni

L'**art. 5** del DL ha introdotto importanti novità per le attività, i servizi e gli spostamenti nelle zone gialle e arancioni.

La *ratio* di fondo dell'intervento è che, a fronte di un peggioramento dello scenario di rischio, la precedente logica della progressiva limitazione e/o sospensione di spostamenti, attività e servizi **viene sostituita dalla fruizione** - delle stesse attività, servizi e spostamenti - **riservata esclusivamente ai possessori di un *green pass* rafforzato o *Super green pass***.

¹ L'AIFA ha [comunicato](#) di aver "approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni, con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica."

Infatti, ai sensi del nuovo art. 9-*bis*, co. 2-*bis* del DL n. 52/2021, dal **29 novembre 2021**, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti che ai sensi della normativa, nel passaggio di zona, subirebbero una limitazione o una sospensione, sono consentiti secondo la disciplina della zona bianca esclusivamente ai possessori di *Super green pass*.

Pertanto, il **collocamento in una zona gialla o arancione determinerà** non più il contenimento degli spostamenti e la limitazione delle attività o dei servizi in termini organizzativi che, infatti, continueranno a svolgersi nel rispetto della disciplina della zona bianca, bensì **una limitazione per i soggetti che non posseggono un *green pass rafforzato*, i quali non potranno accedervi ovvero spostarsi.**

Le misure sul *Super green pass* **non valgono** per:

- le zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste;
- i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e **delle mense²** e *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul *green pass* "base" (vaccinazione, vaccinazione *post* guarigione, guarigione e tampone);
- l'**accesso ai luoghi di lavoro** ex art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 "base" (vaccinazione, vaccinazione *post* guarigione, guarigione e tampone). L'obbligo di *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro, infatti, è di carattere generale e prescinde dal collocamento in una determinata zona (bianca, gialla, arancione o rossa); esso integra un dovere del lavoratore ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. Sul punto, sulla c.d. Piattaforma *green pass* <https://www.dgc.gov.it/web/>, sezione FAQ - Lavoro pubblico e privato, è stata anche pubblicata una specifica FAQ, volta a chiarire che per l'accesso ai luoghi di lavoro continua a essere richiesto il possesso di un *green pass* "base³;
- i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-*bis*, co. 3 del DL n. 52/2021).

Per la verifica del *Super green pass*, è previsto l'aggiornamento del DPCM 17 giugno 2021, modificato dal DPCM 12 ottobre 2021 e recante, tra l'altro, la disciplina del controllo del *green pass* "base". In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del nuovo DL n. 172/2021, fino al 5 dicembre 2021, **è consentita la verifica del possesso di un *green pass rafforzato* in formato cartaceo.**

Per individuare le attività e i servizi limitati o sospesi, il legislatore ha adottato una tecnica poco intellegibile, in quanto rinvia alla disciplina delle differenti zone. Ai fini dell'operatività della norma sul *Super green pass*, è dunque indispensabile una mappatura della disciplina

² Ai fini del concetto di mensa ex art. 9-*bis*, co. 2-*bis* del DL n. 52/2021 non rileva la tipologia di servizio (ristorazione), ma la natura privata - non pubblica - dello stesso e, quindi, la sua fruibilità riservata a una determinata utenza.

³ **Servirà un *green pass rafforzato* per recarsi al lavoro?** No, sarà valido qualsiasi *green pass* compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.

delle zone bianche, gialle e arancioni, al fine di individuarne le differenze in termini di limitazioni e sospensioni idonee a integrare l'obbligo di *green pass* rafforzato che consente di superarle.

In allegato, 2 tabelle che riepilogano:

- 1. le attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato a incidere il nuovo DL n. 172/2021⁴**; si noterà che, nel tempo, le limitazioni e le sospensioni sono venute via via decrescendo per effetto, *ex multis*, dei seguenti passaggi normativi: il DPCM 2 marzo 2021, che ha introdotto le limitazioni, il DL n. 33/2021 che, in via generale, le ha eliminate per le zone bianche e il DL n. 52/2021 che le ha progressivamente ridotte per le zone da giallo a rosso, anche introducendo il *green pass*;
- 2. le attività e i servizi accessibili ai possessori di *Super green pass*⁵**. Tra queste, a titolo esemplificativo, i convegni e i congressi che, fino al nuovo DL, in zona bianca e gialla erano consentiti in presenza con obbligo di *green pass* "base", mentre, in zona arancione, solo da remoto. Per effetto del nuovo DL che, come anticipato, rimuove le limitazioni esclusivamente per i possessori di *Super green pass*, in zona bianca e gialla, essendoci sostanziale allineamento di regimi, i convegni e i congressi si svolgono in presenza con obbligo di *green pass* "base"; mentre in zona arancione, si svolgono in presenza - come in zona bianca - ma agli stessi possono partecipare solo i possessori di *green pass* rinforzato.

6. Regime speciale del *Super green pass* per le zone bianche

L'art. 6 del DL, in vista del periodo natalizio, prevede che, **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in zona bianca** l'accesso alle attività ai servizi per i quali - se fossero in zona gialla - sarebbero previste limitazioni, è consentito esclusivamente ai possessori di *green pass* rafforzato.

In sostanza, la norma estende in via temporanea alle zone bianche, la nuova disciplina del *Super green pass* delle zone gialle. Come per le zone gialle, anche nelle zone bianche, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, il *Super green pass* **non è richiesto** per:

- i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle **mense⁶** e *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul *green pass* "base" (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
- per l'**accesso ai luoghi di lavoro** ex art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 "base" (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);

⁴ La tabella non contempla il regime degli spostamenti, in quanto, laddove limitati (in termini sia spaziali, che temporali, c.d. coprifuoco), sono sempre fatti salvi gli spostamenti per motivi di lavoro.

⁵ Sul punto, v. anche la Circolare del Ministero dell'Interno 2 dicembre 2021 sul nuovo DL n. 172/2021.

⁶ V. precedente nota n. 2.



- i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-*bis*, co. 3 del DL n. 52/2021).

Nella tabella n. 2 allegata sono riportati anche i servizi e le attività che, in zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, sono consentiti esclusivamente ai possessori di *Super green pass*.

7. Tabella n. 1

Attività e servizi: limiti e sospensioni previsti dalla normativa vigente

ATTIVITÀ	ZONA BIANCA ⁷	ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
Servizi di ristorazione	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentiti anche al chiuso Massimo 4 persone al tavolo, salvo che siano tutte conviventi <i>Green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso <i>v. art 27, co. 1, DPCM 2 marzo 2021, Circolare Ministero dell'Interno 24 aprile 2021 e artt. 4 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Sospesi, a esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale e la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti Consentita la ristorazione con consegna a domicilio Consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento	Sospesi, a esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale e la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti Consentita la ristorazione con consegna a domicilio Consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,

⁷ Ai sensi dell'art. 1, co. 16-*sexies* del DL n. 33/2020, nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di contenimento e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con DPCM. Per le zone bianche, possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive.

			<p>carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti</p> <p><i>v. art. 37, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti</p> <p><i>v. art. 46, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Convegni e congressi	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Consentiti in presenza</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. artt. 7, co. 3 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospesi in presenza</p> <p><i>v. artt. 34 e 13, co. 1, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Sospesi in presenza</p> <p><i>v. artt. 39 e 13, co. 1, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Fiere	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Consentite in presenza</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. artt. 7, co. 1 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Vietate</p> <p><i>v. artt. 34 e 16, co. 3, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Vietate</p> <p><i>v. artt. 39 e 16, co. 3, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p> <p><i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Consentite</p> <p><i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p> <p><i>v. artt. 6 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospese, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Interdetto l'uso di spogliatoi interni</p>	<p>Sospese, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Interdetto l'uso di spogliatoi interni</p> <p><i>v. artt. 39 e 17, DPCM 2 marzo 2021</i></p>



			<i>v. artt. 34 e 17, DPCM 2 marzo 2021</i>	
Impianti e comprensori sciistici	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p> <p><i>v. art. 9-quarter, co. 1, lett. e-bis), DL n. 52/2021</i></p>	<p>Aperti</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p> <p><i>v. artt. 6-bis e 9-quarter, co. 1, lett. e-bis), DL n. 52/2021</i></p>	<p>Chiusi</p> <p>Aperti solo per atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale</p> <p><i>v. artt. 34 e 19, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Chiusi</p> <p>Aperti solo per atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale</p> <p><i>v. artt. 39 e 19, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Centri termali e parchi tematici e di divertimento	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p> <p><i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Consentiti</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p> <p><i>v. artt. 8 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospesi, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia</p>	<p>Sospesi, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia</p> <p><i>v. artt. 39 e 17, co. 2, DPCM 2 marzo 2021</i></p>

			<i>v. artt. 34 e 17, co. 2, DPCM 2 marzo 2021</i>	
Spettacoli aperti al pubblico	<p>Nessun limite di capienza</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. artt. 5, co. 1 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Capienza consentita non superiore al 50% di quella massima autorizzata</p> <p>Posti a sedere preassegnati</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. artt. 5, co. 1 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospesi</p> <p><i>v. art. 36, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Sospesi</p> <p><i>v. art. 42, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Sale da ballo, discoteche e locali assimilati	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a eccezione del momento del ballo</p> <p>Tracciamento degli accessi</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. artt. 5, co. 1-bis e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospese</p> <p><i>v. art. 5, co. 1, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospese</p> <p><i>v. artt. 34 e 16, co. 1, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Sospese</p> <p><i>v. artt. 39 e 16, co. 1, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Musei e mostre	<p>Aperti</p> <p>Prenotazione per sabato e giorni festivi (solo se nel 2019 il numero dei visitatori è stato superiore a 1 milione)</p>	<p>Aperti</p> <p>Prenotazione per sabato e giorni festivi (solo se nel 2019 il numero dei visitatori è stato superiore a 1 milione)</p>	<p>Sospesi</p> <p><i>v. art. 36, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Sospesi</p> <p><i>v. art. 42, DPCM 2 marzo 2021</i></p>



	<i>Green pass</i> <i>v. artt. 5-bis e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	<i>Green pass</i> <i>v. artt. 5-bis e 9-bis, DL n. 52/2021</i>		
Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentite feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di <i>catering</i> e <i>banqueting</i> <i>Green pass</i> <i>v. artt. 8-bis, co. 2 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Vietate <i>v. artt. 34 e 16, co. 2, DPCM 2 marzo 2021</i>	Vietate <i>v. artt. 39 e 16, co. 2, DPCM 2 marzo 2021</i>
Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentite, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente <i>Green pass</i> <i>v. artt. 8-ter, co. 2 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Sospese <i>v. artt. 34 e 20, DPCM 2 marzo 2021</i>	Sospese <i>v. artt. 39 e 20, DPCM 2 marzo 2021</i>
Attività commerciali	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione <i>v. art. 26, DPCM 2 marzo 2021 e art. 4-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentite le attività commerciali al dettaglio Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie,	Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle

			<p>presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie</p> <p><i>v. artt. 34 e 26, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie</p> <p>Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici</p> <p>Aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie</p> <p><i>v. art. 45, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
<p>Corsi di formazione</p>	<p>Nessuna limitazione</p>	<p>Consentiti in presenza</p> <p><i>v. art. 3-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Consentiti solo con modalità a distanza</p> <p>Consentiti in presenza: i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia di salute e sicurezza, la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa</p> <p>Per maggiori informazioni sugli altri corsi consentiti in presenza, v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021</p>	<p>Consentiti solo con modalità a distanza</p> <p>Consentiti in presenza: i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia di salute e sicurezza, la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa</p> <p>Per maggiori informazioni sugli altri corsi consentiti in presenza, v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021</p>



			<i>v. artt. 34 e 25, DPCM 2 marzo 2021</i>	<i>v. artt. 39 e 25, DPCM 2 marzo 2021</i>
--	--	--	--	--

8. Tabella n. 2

Attività e servizi accessibili dai possessori del *Super green pass*

ATTIVITÀ	ZONA BIANCA (a regime)	ZONA GIALLA <i>*v. art. 9-bis, co. 2-bis, DL n. 172/2021</i>	ZONA ARANCIONE <i>*v. art. 9-bis, co. 2-bis, DL n. 172/2021</i>	ZONA BIANCA <i>(dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022)</i> <i>*v. art. 6, DL n. 172/2021</i>
Servizi di ristorazione	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso	Consentiti anche al chiuso <i>Solo Super green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso e senza limite di massimo 4 persone non conviventi al tavolo <i>Green pass (base) per i servizi di ristorazione all'interno</i> di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e <i>delle mense e catering continuativo su base contrattuale</i>	Consentiti anche al chiuso <i>Solo Super green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso <i>Green pass (base) per i servizi di ristorazione all'interno</i> di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e <i>delle mense e catering continuativo su base contrattuale</i>	Consentiti anche al chiuso <i>Solo Super green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso e senza limite di massimo 4 persone non conviventi al tavolo <i>Green pass (base) per i servizi di ristorazione all'interno</i> di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e <i>delle mense e catering continuativo su base contrattuale</i>
Convegni e congressi	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>	Consentiti in presenza <i>Green pass</i>	Consentiti in presenza <i>solo ai possessori di Super green pass</i>	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>
Fiere	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>	Consentite in presenza <i>Green pass</i>	Consentite in presenza <i>solo ai possessori di Super green pass</i>	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>



<p>Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p>	<p>Consentite</p> <p><i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p>	<p>Solo Super green pass per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p> <p>Senza green pass o super green pass, erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Senza green pass o super green pass, attività sportiva di base e attività motoria all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Interdetto l'uso di spogliatoi interni</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p>
<p>Impianti e comprensori sciistici</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p>	<p>Aperti</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p>	<p>Aperti</p> <p>Accesso consentito solo ai possessori di Super green pass</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p>

<p>Centri termali e parchi tematici e di divertimento</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p>	<p>Consentiti</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p>	<p>Consentiti in presenza solo ai possessori di Super green pass</p> <p>Senza green pass o super green pass, erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Senza green pass o super green pass, accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p>
<p>Spettacoli aperti al pubblico</p>	<p>Nessun limite di capienza</p> <p><i>Green pass</i></p>	<p>Nessun limite di capienza</p> <p>Super green pass</p>	<p>Nessun limite di capienza</p> <p>Super green pass</p>	<p>Nessun limite di capienza</p> <p>Super green pass</p>
<p>Sale da ballo, discoteche e locali assimilati</p>	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a</p>	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a</p>	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a</p>	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a</p>



	eccezione del momento del ballo Tracciamento degli accessi <i>Green pass</i>	eccezione del momento del ballo Tracciamento degli accessi <i>Super green pass</i>	eccezione del momento del ballo Tracciamento degli accessi <i>Super green pass</i>	eccezione del momento del ballo Tracciamento degli accessi <i>Super green pass</i>
Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>	Consentite feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di <i>catering</i> e <i>banqueting</i> <i>Green pass</i>	Consentite feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di <i>catering</i> e <i>banqueting</i> solo ai possessori di <i>Super green pass</i>	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>
Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>	Consentite, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente <i>Green pass</i>	Consentite, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente solo ai possessori di <i>Super green pass</i>	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>
Attività commerciali	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione	Solo per i possessori di <i>Super green pass</i> , accesso, nelle giornate festive e prefestive, a tutti gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili Senza <i>green pass</i> o <i>Super green pass</i> , accesso alle	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione



			<p>attività commerciali al dettaglio</p> <p>Senza green pass o Super green pass, accesso, nelle giornate festive e prefestive, a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili</p>	
Corsi di formazione	Nessuna limitazione	Consentiti in presenza	<p>Consentiti in presenza solo ai possessori del Super green pass</p> <p>Consentiti in presenza (salvo che non siano erogati presso i luoghi di lavoro, senza green pass o Super green pass): i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia di salute e sicurezza, la formazione in azienda</p>	Nessuna limitazione



			<p>esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa</p> <p>Per maggiori informazioni sugli altri corsi consentiti in presenza (senza green pass o Super green pass), v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021</p>	
--	--	--	--	--